Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 29 AGOSTO 1981:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 29 AGOSTO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 3 agosto 1981. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1989 » sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di luglio 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 10% - 1976-1986 » sorteggiate il 6 luglio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 » sorteggiate il 6 luglio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1984 » sorteggiate il 6 luglio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 "Serie Aperta" » sorteggiate il 6 luglio 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie e opere pubbliche sorteggiate nei mesi di luglio e agosto 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1981. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1981. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1981. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **1208**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 183, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 77 dello statuto dell'Università di Trieste, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:

biopolimeri;
cristallo-chimica;
spettroscopia a radiofrequenza;
chimica dei coloranti;
chimica fisica organica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei composti eterociclici.

L'insegnamento di complementi di matematica è soppresso.

All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico-fisico sono aggiunti i seguenti:

chimica dei composti organometallici;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica inorganica superiore;
termodinamica statistica;
cristallo-chimica;
spettroscopia a radiofrequenza;

L'insegnamento di astrofisica è soppresso.

Art. 2.

Nell'art. 79 l'insegnamento di matematiche superiori per l'indirizzo generale è sostituito da quello di algebra superiore; gli insegnamenti complementari di applicazione della matematica all'economia, astrofisica, cibernetica e teoria dell'informazione, chimica generale ed inorganica con elementi di organica, geodesia, complementi di fisica generale, istituzioni di fisica teorica, spettroscopia, teoria quantistica delle misure sono soppressi; sono istituiti i seguenti insegnamenti complementari: algebra commutativa, algebra omologica, analisi funzionale, teoria delle equazioni differenziali, topologia algebrica, topologia differenziale, didattica della matematica, magnetofluidodinamica, matematiche complementari II, teoria dei controlli automatici, complementi di analisi numerica; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: L'esame di laurea potrà essere preceduto da un esame di cultura generale, da sostenersi dopo l'iscrizione al quarto anno. L'ammissione all'esame di cultura generale è subordinato al superamento degli esami relativi agli insegnamenti fondamentali.

Art. 3.

All'art. 80 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

anatomia vegetale;
botanica sistematica;
ecologia ed etologia animale;
embriologia degli invertebrati;
fitosociologia;
palinologia,
limnologia,
micologia.

Art. 4.

All'art. 81 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

biofisica;
immunologia;
statistica e biometria;
genetica di popolazioni;
analisi biologiche.

Art. 5.

All'art. 82 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

petrologia del sedimentario;
prospezioni geochimiche;
climatologia;
carsologia;
geologia marina;
paleoecologia;
geologia del cristallino;
petrografia applicata;
geologia del quaternario;
geologia strutturale;
fotogeologia;
cartografia geotecnica;
geologia economica;
geochimica applicata.

Art. 6.

L'art. 86 è sostituito dal seguente:

Art. 86. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico universitario e dall'eventuale proprio piano di studi.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema riguardante una materia pertinente al corso di laurea seguito e all'indirizzo prescelto, concordato dal candidato col professore della materia stessa o con altro professore a ciò autorizzato dalla facoltà per i corsi di laurea per i quali la facoltà lo ritiene opportuno, nonché nella discussione di una tesina orale scelta in materia diversa da quella della dissertazione di laurea, con l'approvazione del professore della disciplina in questione o di altro professore sempre autorizzato dalla facoltà.

L'esame di laurea può essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 7.

Dopo l'art. 88 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il nuovo seguente articolo:

Art. 89. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono istituiti:

biblioteca di facoltà;
seminario ecologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1209.**

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 8 giugno 1966, n. 432, istitutiva dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, ed in particolare l'art. 5, con il quale la laurea in sociologia rilasciata dall'Istituto superiore di scienze sociali di Trento è aggiunta alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, con il quale il predetto Istituto è stato trasformato in libera Università;

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1076: Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche;

Riconosciuta la necessità di integrare anche la tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con la facoltà di sociologia e la relativa laurea in sociologia, come mero adempimento conseguente alla normativa sopra citata;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che è aggiunta la facoltà di sociologia con la laurea in sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 384

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 giugno 1981.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Umbria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* numero 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 770, espresso nell'adunanza del 4 marzo 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso il parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Umbria elencati in dispositivo, estendendosi la classificazione e riclassificazione all'intero territorio comunale;

Considerato che la regione Umbria, con telegramma n. 2203 in data 29 maggio 1981 ha comunicato che il consiglio regionale, con atto n. 238, in data 27 maggio 1981, ha espresso parere favorevole alla inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio dei comuni indicati nel predetto voto n. 770 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S=9 le zone della regione Umbria comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI PERUGIA (S=9)

Assisi	Gualdo Tadino
Bastia	Gubbio
Bettona	Lisciano Niccone
Bevagna	Magione
Campello sul Clitunno	Marsciano
Cannara	Massa Martana
Castel Ritaldi	Monte Castello di Vibbio
Castiglione del Lago	Montefalco
Cerreto di Spoleto	Monteleone di Spoleto
Collazzone	Nocera Umbra
Corciano	Paciano
Costacciaro	Panicale
Deruta	Passignano sul Trasimeno
Foligno	Perugia
Fossato di Vico	Piegaro
Fratta Todina	Pietralunga
Gualdo Cattaneo	Poggiodomo

PROVINCIA DI TERNI (S=9)

Sant'Anatolia di Narco	Vallo di Nera
Scheggia e Pascelupo	Valtopina
Scheggino	Acquasparta
Sellano	Arrone
Sigillo	Calvi dell'Umbria
Spello	Ferentillo
Spoleto	Montefranco
Torgiano	Polino
Trevi	Sangemini
Tuoro sul Trasimeno	San Venanzo
Valfabbrica	Terni

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1944, n. 64, col grado di sismicità S=9, le zone della regione Umbria comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI PERUGIA (S=9)

Cascia	Norcia
Citerna	Preci
Città di Castello	San Giustino
Giano d'Umbria	Umbertide
Monte Santa Maria Tiberina	Castel Giorgio
	Castel Viccardo
Montone	Stroncone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(5150)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 agosto 1981.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 maggio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2133/81 della commissione del 28 luglio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1963/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa, per la campagna 1981-82 l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, le pesche e le pere williams conservate allo sciroppo, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1962/81 della commissione del 10 luglio 1981, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1918/81 della commissione del 10 luglio 1981, che fissa per la campagna

1981-82, l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2284/81 della commissione del 7 agosto 1981 che fissa per la campagna 1981-82 l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione del 28 luglio 1978, che integra il citato regolamento (CEE) n. 1530/78, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro stipulato tra le parti interessate il 20 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, numero 484;

Visto il verbale 31 luglio 1981 della riunione « Commissione centrale del pomodoro » per la determinazione del tasso d'interesse di cui all'art. 8, secondo comma, del precitato accordo interprofessionale pomodoro 1981;

Visto l'atto di ratifica del ripetuto accordo interprofessionale, da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre associazioni nazionali conserviere (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - Assitrapa) sottoscritto dalle stesse in data 5 agosto 1981;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.07, pesche conservate allo sciroppo, prugne secche, pomodori pelati surgelati, fiocchi di pomodori, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02 C, pere williams e ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Accordo interprofessionale

L'accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale (allegato 1), nonché il verbale 31 luglio 1981 (allegato 2) e l'atto di ratifica 5 agosto 1981 (allegato 3), rispettivamente citati in epigrafe all'ottavo, nono e decimo punto « Visto » sono parte integrante del presente decreto.

Essi spiegano gli effetti giuridici voluti dalla vigente normativa che li regola.

CAPO SECONDO

Art. 2.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del citato regolamento (CEE) numero 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 e sue modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue modificazioni, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli, già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78, e sue modificazioni, ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) Regioni o enti pubblici da essi designati per:

i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori;

i controlli dei prezzi minimi, specificati al successivo punto *C*) del presente art. 2 da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori che commercializzano direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratto con l'industria di trasformazione.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa;

i controlli per sondaggio nell'impresa di trasformazione delle quantità e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati, ai sensi dell'art. 3-*bis*, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 516/77, durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

i controlli delle quantità invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 18;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione;

gli accertamenti di conformità, dei prodotti trasformati, alle norme di qualità in quanto esistenti;

la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 8, terzo comma, del presente decreto, nonchè, per eventuali controlli delle effettive superfici dallo stesso investite a coltura, di prodotti, di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, oggetto di contratto di vendita al trasformatore;

le ispezioni, se ritenute necessarie dalle stesse regioni, agli atti ed ai registri sociali delle associazioni di produttori, delle cooperative agricole di produzione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, operanti nella propria competenza territoriale ed oltre.

Nel caso di enti interregionali soccorre, per la individuazione della regione competente, il secondo capoverso del secondo trattino sub *A*) del presente articolo.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui al quinto trattino sub *A*), potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonchè dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamato per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 4, appresso denominate « Associazioni di produttori agricoli » per:

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti nei loro diversi livelli dai re-regolamenti (CEE) numeri 1963/81, 1918/81, 2284/81, della commissione, rispettivamente, i primi due del 10 luglio 1981, l'ultimo del 7 agosto 1981 e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 20 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484;

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testé citati, agli stessi livelli, nonché dal menzionato accordo interprofessionale, per le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio e successive modifiche.

D) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - Assitrapa) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegate secondo indicazioni che saranno successivamente fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E) Le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione.

Art. 3.

Attribuzione di qualifica nell'esercizio di taluni controlli

Le associazioni di produttori agricoli, chiamate all'esercizio dei controlli indicato all'art. 2, punto *C*), in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni, per gli accertamenti di cui al successivo art. 11, su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine, il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Art. 4.

Qualifica di produttore agricolo per le società cooperative

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, lo elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto, è fatto comunque divieto alle cooperative di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

CAPO TERZO

Art. 5.

Disposizioni per le cooperative di produzione

Ai fini del presente decreto le cooperative agricole di produzione e di commercializzazione sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodori, pesche, pere williams, ciliege e prugne secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli che contrattino vendite con i trasformatori dei prodotti testé citati, sia infine che contrattino vendite per il tramite delle stesse organizzazioni dei prodotti in causa, dovranno istituire, per ogni specie e relative varietà uno schedario in ordine alfabetico dei soci conferenti contenente la indicazione delle generalità del socio, della estensione e ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura dei prodotti di cui sopra, della data e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria alla cooperativa, secondo i tempi stabiliti dall'accordo interprofessionale, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegno circolare intrasferibile, secondo le procedure dettate al successivo art. 9.

Art. 6.

Obblighi delle cooperative nei confronti dei soci

Le cooperative agricole di cui al precedente articolo, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendita di pomodori, pesche, pere williams, ciliege e prugne secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) del Consiglio n. 516/77 del 14 marzo 1977, sia risultanti associate ad organizzazioni di produttori agricoli che vendano ai trasformatori i prodotti testé citati, sia infine che contrattino vendite per il tramite delle stesse organizzazioni dei prodotti in causa, dovranno rilasciare al socio, al momento del conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal medesimo socio della cooperativa per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire, se ritenuti necessari, controlli amministrativi incrociati.

Art. 7.

Ipotesi di scioglimento di cooperative

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione, ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo, indicato al punto *C*) dell'art. 2 del presente decreto dovrà essere effettuato da parte dell'industria direttamente ai singoli agricoltori previo « nulla osta » dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

CAPO QUARTO

Art. 8.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, in data 14 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2133/81 della commissione del 28 luglio 1981.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli stessi nell'elenco allegato al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori.

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1008/78 della commissione, del 28 luglio 1978.

CAPO QUINTO

Art. 9.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni ovvero alle associazioni di produttori, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti (CEE) numeri 1963/81, 1918/81, 2284/81 della commissione, rispettivamente i primi del 10 luglio 1981 e l'ultimo del 7 agosto 1981 e dell'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 20 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio ed alle predette associazioni:

un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la conclusione del contratto stesso e prima della sua data di decorrenza;

copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto ad essi consegnato;

l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al primo e secondo trattino dell'art. 2 sub. *A*), ovvero alle associazioni dei produttori indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori — previo la loro espressa indicazione all'istituto finanziario, ovvero all'ufficio postale, dell'ente o degli enti che nella diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli — di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 8 del presente decreto direttamente al produttore mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro che deve risultare esclusivametne da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 10.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione citato al primo trattino del precedente articolo, deve comunque essere sempre trasmesso, ovvero consegnato a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di categoria, di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente; nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza, di cui alla lettera *E*) dello stesso art. 2.

A tali associazioni dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui allo art. 16 del presente decreto nonché quelle dei libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 16 e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 9, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

CAPO SESTO

Art. 11.

Compiti delle associazioni dei produttori

Le associazioni di produttori agricoli, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dai regolamenti (CEE) numeri 1963/81, 1918/81, 2284/81 della commissione rispettivamente i primi del 10 luglio 1981, l'ultimo, del 7 agosto 1981, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 12.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 2, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità di prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione di prodotto fresco, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 19 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 13.

Rilevanza del certificato rilasciato dall'INCA

Copia del certificato rilasciato ai fini dell'esportazione dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, attestante la rispondenza dei prodotti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della corrispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 14.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - Assitrapa, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, di cui al punto *D*) del precedente art. 2, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *E*) del precedente art. 2.

Art. 15.

Compiti dell'ispettorato provinciale del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita, per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 9.

Infine per i controlli di cui al precedente art. 2, *punto B*), *gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali* interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

CAPO SETTIMO

Art. 16.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e successive modificazioni, è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

il numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrato nello stabilimento;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che a bilico libero dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione e successive modifiche ed a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 20 luglio 1981;

numero e data della fattura;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato.

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, fiocco di pomodoro, succo di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succo di pomodoro della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi, il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi, se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 17.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

E' fatto obbligo al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a tre anni avvertendo che in presenza di eventuali future limitazioni colturali, la stessa costituisce prova di livelli produttivi già raggiunti.

Art. 18.

Denunce quantità di prodotto rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, e sue successive modificazioni, e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 19.

Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini delle quantificazioni dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato 28/30	6,4
Succo da 3,5 a 5 residuo secco	1,03
Succo da 5 a 7 residuo secco	1,20
Pelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati non interi	1,10
Pomodoro surgelato intero pelato	1,10
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,90
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	2,20
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	2,70
Fiocco di pomodoro	24,00

Per le pesche conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70 %.

Per le pere conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63 %.

Per le ciliege conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è:

del 90 % per i duroni e le altre ciliege dolci con nocciolo;

dell'80 % per i duroni e le altre ciliege dolci senza nocciolo;

dell'83 % per le amarene con nocciolo;

del 71 % per le amarene senza nocciolo.

Pur tuttavia, nei casi di diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare la resa effettiva, convalidandola entro i limiti minimi di cui al successivo comma e rilasciando al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco, pelati interi e non interi e pelati surgelati, pesche conservate allo sciroppo, pere williams conservate allo sciroppo, amarene, duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo, con nocciolo o senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti:

concentrato di pomodoro 28/30	5,2
succo da 7 a 8 di residuo secco	1,35
succo da 8 a 10 di residuo secco	1,62
succo da 10 a 12 di residuo secco	1,97
fiocco di pomodoro	17,32

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione, da parte degli organi regionali, il trasformatore dovrà informare telegraficamente la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo scostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e successive modifiche, per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1962/81 della commissione del 10 luglio 1981.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per la campagna 1981-82 per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato 2 dello stesso regolamento.

Per le pesche e le pere williams sciroppate condizionate, il peso sgocciolato deve risultare, rispettivamente, almeno pari al 53 % ed al 50 % del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in entrambe contenuto deve essere almeno di 14 gradi brix.

Per le ciliege allo sciroppo condizionate, siano esse amarene o duroni ed altre ciliege dolci, sia denocciolate che con nocciolo, il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53 % del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere almeno di 10 gradi brix.

Per il succo della voce doganale ex 20.07 si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1963/81 della commissione del 10 luglio 1981 mentre per il succo della voce doganale ex 20.02 il riferimnto al tenore in estratto secco è quello previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento n. 1963/81 della commissione del 10 luglio 1981.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con un tenore di estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1963/81.

Art. 21.

Procedure

Il trasformatore, concluse le operazioni di trasformazione, al più tardi nei novanta giorni successivi, presenta domanda di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Tuttavia, per le prugne secche, il trasformatore può presentare per ciascuna campagna due domande di aiuto la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante il prodotto ottenuto dopo tale data.

Art. 22.

Domanda per i trasformatori singoli

La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione delle quantità ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive di materie prime che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue modificazioni, nonchè a quelle previste dalla normativa di qualità richiamata dall'accordo interprofessionale nazionale 20 luglio 1981 e che sono state consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive;

c) la dichiarazione che indichi le quantità considerate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979, modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

d) la fattura debitamente quietanzata dal produttore delle materie prime di cui alla lettera *b*) dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo, previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1963/81, 1918/81, 2284/81 della commissione rispettivamente i primi del 10 luglio 1981, l'ultimo del 7 agosto 1981 e dall'accordo interprofessionale nazionale 20 luglio 1981;

e) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*), suddivise per tipo di imballaggio.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto dalla trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati e i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di prodotto, non superiore al 40% della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto, riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata all'A.I.M.A., al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna relativa;

f) attestato rilasciato dall'associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dalla regione in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente con associazioni di produttori;

g) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonchè certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 13 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

h) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonchè quelle afferenti la parte economica del

contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonchè infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

i) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

l) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 18.

Art. 23.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

a) denominazione e sede sociale;

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi in ordine al possesso dei diritti civili;

e) elenco dei soci conferenti il prodotto, oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, e sue successive modificazioni, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

f) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, nonchè a quelle dell'accordo interprofessionale 20 luglio 1981 e che sono state conferite in esecuzione di tali impegni;

g) impegno di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto un prezzo pari al prezzo minimo previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1963/81, 1918/81, 2284/81 della commissione rispettivamente i primi del 10 luglio 1981, l'ultimo del 7 agosto 1981;

h) la dichiarazione che indichi le quantità trasformate e le spese di trasformazione nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione del 28 giugno 1979, modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

i) copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e successive modifiche, del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di un bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze contabili aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

l) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dai più volte citati regolamenti;

m) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *f*).

Per quanto riguarda i concentrati ed i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *m*) può essere completata dalla menzione della quantità di concentrato non superiore al 40% della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità di cui il processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata al più tardi il 30 aprile della campagna relativa;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

p) certificato di analisi rilasciato dalle regioni, o per loro delega, dai servizi di vigilanza repressione frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 2, lettera *A*), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 13;

q) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonchè quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonchè infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

r) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

s) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 24.

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del pomodoro fresco, salvo che trattisi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso si sia acceduto

con contratti di fitto stagionale o comunque con contratti a breve scadenza tali da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Art. 25.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari, e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apportare in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Art. 26.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle Unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 27.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, previsti dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.

Art. 28.

Condizioni degli aiuti

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche, e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) della commissione numero 1263/81, n..1918/81, n. 2284/81 rispettivamente, i primi del 10 luglio 1981, l'ultimo, del 7 agosto 1981, adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 29.

Caratteristiche qualitative

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario è fatto obbligo ai trasformatori di produrre pesche, pere williams e ciliege conservate allo sciroppo, succhi di pomodoro ex voce doganale 20.02 e 20.07, pomodori pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodori con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 5, parte integrante del presente decreto.

Per il pomodoro surgelato, in quanto privo di liquido di governo e di ogni altro elemento addizionale, il peso sgocciolato, dopo il relativo scondizionamento, deve risultare non inferiore al 40 %. L'interezza della bacca deve risultare non inferiore al 90 %.

Art. 30.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio del 14 marzo 1977, e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti, facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 31.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

ALLEGATO 1

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la presenza dell'on. Ministro Bartolomei, tra le Unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole (UNAPOA-UIAPOA-UNAPRO) assistite dalle organizzazioni agricolo-professionali (Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori, UCI, Federazione CGIL, CISL, UIL in rappresentanza dei coltivatori agricoli organizzati), le Associazioni nazionali delle cooperative da una parte e le associazioni delle industrie conserviere (AIIPA-ANICAV-ASSITRAPA) nonché singole industrie dall'altra; con la partecipazione delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Calabria;

Attesa la legge 10 ottobre 1975, n. 484, nel quadro degli indirizzi comunitari discendenti dalla regolamentazione in atto:

si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Il presente accordo disciplina la trasformazione industriale del pomodoro 1981 nell'ambito della produzione nazionale di tale prodotto, opportunamente ripartita tra le singole regioni a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli costituendo:

A carico dell'industria il vincolo:

a) di un'assoluta priorità contrattuale a favore delle associazioni di produttori da eseguirsi entro il 29 luglio 1981. Successivamente, e non oltre il termine utile previsto dalla rego-

lamentazione comunitaria, le industrie di trasformazione saranno abilitate a contrattare pomodoro, per il completamento dei loro programmi, con i singoli produttori;

b) del deposito dei contratti di trasformazione — in appresso per brevità denominati «contratti» —, entro cinque giorni dalla loro stipula, presso gli uffici indicati dalle regioni comunque interessate, sia in relazione all'ubicazione delle superfici investite, sia al luogo dove avverrà la trasformazione.

A carico delle associazioni l'impegno:

a) a non aprire centri di ritiro se non per comprovata mancata possibilità di collocamento del prodotto in causa;

b) a fornire alle ditte di trasformazione direttamente o per tramite delle associazioni nazionali industriali di categoria, nel più breve termine possibile, le necessarie indicazioni circa la disponibilità del prodotto.

Art. 3.

Fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, la parte agricola si impegna:

a) a far consegnare all'industria acquirente tutto il prodotto contrattato e risultante conforme alle norme di qualità di cui al successivo art. 4.

L'industria acquirente che dovesse poter dimostrare che tutto o parte del prodotto oggetto di contratto sia stato ceduto a terzi avrà diritto, come per legge, al risarcimento per il danno economico subito;

b) a consentire alle industrie l'accesso — preventivamente concordato — per verificare la corrispondenza delle indicazioni fornite ai sensi del precedente art. 2, punto b).

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle citate norme di qualità, secondo un calendario di consegna che deve stabilirsi nel contratto;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel successivo art. 7;

c) di fornire, in tempo utile ed in numero adeguato gli imballaggi necessari per la raccolta del prodotto oggetto di contrattazione in relazione ai quantitativi ed al calendario di consegna di cui al precedente punto a).

In caso di inadempienza degli impegni di cui sopra l'industria corrisponderà all'agricoltore l'indennizzo per il danno da questi subito.

Art. 4.

Costituiscono parte integrante del presente accordo nazionale le allegate norme di qualità del pomodoro destinato all'industria.

Art. 5.

Copia del contratto dovrà essere trasmessa altresì da parte degli interessati entro cinque giorni dalla stipula rispettivamente alle associazioni di produttori prescelte, ai fini della verifica del prezzo minimo, nonché alle associazioni nazionali di categoria industriale di appartenenza ovvero a quella più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Art. 6.

Le industrie si adopereranno a richiesta dei produttori agricoli e con le garanzie di legge a promuovere azioni presso gli istituti esercenti il credito agrario, intese a far ottenere ai produttori agricoli stessi anticipazioni sulle spese di esercizio, quantificabili in relazione alle singole disposizioni regionali vigenti in materia, per ettaro contrattualmente impegnato ed effettivamente coltivato tramite le associazioni di produttori.

L'anticipazione nella misura ottenibile ai sensi del precedente comma è chiaramente subordinata all'accettazione da parte degli istituti bancari esercenti il credito e che dovranno effettuare l'intervento di che trattasi. Le industrie e le organizzazioni di produttori svolgeranno le azioni comuni necessarie presso quegli istituti che eventualmente dovessero sollevare difficoltà in ordine a quanto sopra.

Art. 7.

Per la campagna 1981 il prezzo minimo da corrispondere al produttore agricolo è quello fissato dalla regolamentazione comunitaria e cioè:

L. 113,81 kg per il pomodoro destinato alla fabbricazione di concentrati e di succhi di pomodoro della voce doganala 20.02;

L. 118,62 kg per il pomodo destinato alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati non interi, di pomodori surgelati non interi, di succhi di pomodoro della voce doganale 20.07;

L. 143,47 kg per il pomodoro della varietà «Roma» e similare destinato alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi, di pomodori surgelati interi, di fiocchi di pomodoro;

L. 190,29 kg per il pomodoro della varietà «San Marzano» destinato alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi e di pomodori surgelati interi.

Tali prezzi verranno adeguati, riportandovi le variazioni derivanti da eventuali ulteriori svalutazioni della lira verde che potessero intervenire con vigore applicativo dal 1° luglio 1981.

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto franco sponda camion, partenza azienda del produttore, al netto dell'IVA.

Le parti potranno convenire che la consegna sia disciplinata in maniera diversa.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto agli agricoltori interessati avverrà per il 35% entro il 31 ottobre 1981 mentre il saldo dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 1981 e sempreché alle date indicate siano in vigore le disposizioni di cui al disegno di legge tuttora all'esame del Parlamento, concernente l'accesso al credito agevolato da parte delle industrie di trasformazione.

Ove peraltro alle date fissate nel precedente comma, non dovessero intervenire, con vigore applicativo, le norme di cui sopra, il pagamento di che trattasi dovrà avvenire in unica soluzione entro la data del 15 gennaio 1982. In quest'ultimo caso saranno corrisposti al produttore agricolo, da parte dell'industriale contraente, interessi ad un tasso da stabilirsi entro il 31 luglio 1981 e che decorreranno dal 1° novembre sul 50% dell'importo totale dovuto, e dal 1° gennaio sul restante importo a conguaglio.

Comunque al momento in cui l'agricoltore dovrà rilasciare quietanza all'industriale, dichiarando l'avvenuto pagamento del prodotto a lui conferito, gli importi relativi ai detti pagamenti devono risultare materialmente percepiti ed il debito estinto secondo le procedure dell'art. 10 del decreto ministeriale 25 luglio 1980 ovvero in ossequio alle emanande norme di applicazione del provvedimento legislativo di concessione di credito agevolato sopra richiamato.

Art. 9.

Le parti convengono sull'utilità dell'istituzione, ovunque ritenuta necessaria, di centri di raccolta, disciplinabili nella loro funzione dalle industrie di trasformazione e dalle associazioni di produttori. Nei predetti centri, in contraddittorio tra le parti contraenti, saranno determinati il peso lordo, la tara, il peso netto, la qualità e la destinazione di uso del prodotto, nonché il rilascio della bolla di consegna relativa.

Le parti contraenti avranno altresì cura di definire i costi organizzativi e gestionali dei centri stessi.

Art. 10.

A titolo di contributo assistenza accordo interprofessionale, sarà corrisposto alle unioni di associazioni di produttori agricoli ed alle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione un pari importo di L. 2,5 al quintale, calcolabile su tutto il prodotto lavorato e gravante sulle industrie conserviere.

Detto contributo confluirà, a cura delle stesse industrie conserviere, sul «Fondo» particolare gestito pariteticamente dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO) e dalle associazioni nazionali conserviere (AIIPA, ANICAV, ASSITRAPA) costituito presso la Banca . . . . con il n. . . . .

Art. 11.

A titolo di assistenza ai contratti un ulteriore importo di L. 5 al quintale — calcolabile sulla sola produzione contrattata dalle associazioni dei produttori agricoli —, a carico della parte industriale, sarà corrisposto alle stesse associazioni dei produttori agricoli salvo le condizioni di miglior favore tra le parti.

Nel caso di contratti realizzati a seguito di intese intervenute tra le associazioni di produttori e associazioni degli industrali conservieri, la corresponsione dell'importo avverrà per metà in favore delle associazioni delle industrie conserviere.

Le industrie di trasformazione opereranno a carico di ogni singolo produttore agricolo la trattenuta dell'importo gravante sullo stesso produttore, avendo cura di versarla, insieme al contributo di propria competenza alle associazioni di produttori agricoli interessate, e, in caso si verifichi la condizione posta al secondo comma del presente articolo, alle associazioni nazionali degli industriali conservieri, chiamati in causa.

Art. 12.

Viene rinviata alla contrattazione regionale fra le rappresentanze agricole locali firmatarie del presente accordo da un lato e, dall'altro, le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria industria (AIIPA, ANICAV, ASSITRAPA) la disciplina relativa ai controlli in contraddittorio tra le parti all'atto della consegna del prodotto (in fabbrica o presso i centri di raccolta) e qualora le parti contraenti ne convengano, gli eventuali trasporti, gli eventuali contributi per servizi effettivamente resi, le particolari condizioni aggiuntive.

Art. 13.

Viene rinviata alla contrattazione tra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa agli imballaggi ed al ritmo delle consegne.

Art. 14.

E' devoluto alle commissioni regionali il compito di garantire il rispetto dell'applicazione del presente accordo interprofessionale.

Le regioni costituiranno commissioni provinciali e zonali incaricate del controllo relativo all'applicazione delle norme fissate regionalmente.

Art. 15.

Le parti chiedono che il presente accordo interprofessionale venga recepito dal decreto ministeriale che detta norma e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Roma, addì 20 luglio 1981

ALLEGATO 1/A

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE: CONCENTRATI - SUCCHI - POLPA O TRITURATO

(Testo concordato ed approvato - Roma, 1° marzo 1979, successivamente confermato il 20 luglio 1981)

1) DEFINIZIONE DEI PRODOTTI.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi destinati all'industria conserviera per la produzione di derivati diversi dai pelati.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione dei pomodori in varie categorie qualitative, sulla base di caratteristiche da esso presentate all'atto della consegna.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta, su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'arrivo di ciascuna partita è prelevato un campione, rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o, comunque, trasportato in contenitori di grosse dimensioni o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo fino a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori così prelevati sono pesati, selezionati in base ai loro caratteri individuali ed assegnati ad una delle categorie più avanti descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita.

4) CLASSIFICAZIONE.

Categoria prima: sono assegnati a questa categoria i pomodori che presentano le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa e colore rosso su almeno il 90% circa della superficie del frutto con esclusione di parti verdi;

b) lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria che non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

c) lesioni non cicatrizzate, dovute a spacchi di sviluppo o lesioni meccaniche, di qualsiasi natura purchè non penetrino nel frutto per più di mm 5 e non siano sede di insediamenti fungini visibili;

d) assenza di lesioni causate da parassiti di qualsiasi natura;

e) assenza di alterazioni dovute a marciume apicale e scottature da sole aventi diametro superiore a 2,5 cmq per frutto, purchè non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

f) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

Categoria seconda: sono assegnati a questa categoria i pomodori che, non soddisfacendo le esigenze della categoria precedente, presentino i seguenti requisiti:

a) tutti i difetti di colorazione, anche riguardanti parti verdi, purchè non preponderanti. Le parti verdi in ogni caso non potranno superare il 20% della superficie del frutto;

b) assenza di lesioni parassitarie di origine fungina; gli insediamenti fungini secondari (su lesioni non cicatrizzate o su parti altrimenti necrofizzate) possono essere tollerati solo se assolutamente superficiali;

c) le scottature da sole aventi diametro non superiore a 3,5 cmq per frutto e che non siano sede di muffe;

d) assenza di pomodori recanti strati di fango e terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

5) SCARTO.

Sono da considerare come scarto tutti i pomodori che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente definite; in particolare tutti i pomodori interessati da attacchi parassitari fungini, qualunque ne sia l'entità.

6) LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI UNA PARTITA.

Non sono da considerarsi accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita. Sono da considerarsi come scarto anche le partite in cui i pomodori classificati nella seconda categoria superino il 30% in peso della partita; per le partite in cui, all'atto del controllo si riscontrino percentuali di categoria II fra il 21 ed il 30% in peso, la partita può essere respinta salvo accordo fra le parti.

7) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.

Il prezzo di cessione concordato dalle parti si applica alle partite comprensive della categoria I e della categoria II fino ad un massimo del 20% in peso di quest'ultima al netto dello scarto per il concentrato, mentre per i succhi, la polpa o triturato fino ad un massimo del 10% in peso della II categoria al netto dello scarto.

ALLEGATO 1/*B*

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE PER PELATI

(Testo concordato ed approvato - Roma, 24 gennaio 1979, successivamente confermato il 20 luglio 1981)

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi delle varietà destinate alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96, eccezione fatta per la varietà San Marzano.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o comunque trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni) o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione e utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) CLASSIFICAZIONE.

E' considerata, con le presenti norme, la produzione delle varietà a frutto allungato aventi un rapporto fra gli assi non inferiore a 1,30, tradizionalmente impegnate nella preparazione di pomodori pelati, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa ed uniforme, colore rosso;

b) grado refrattometrico non inferiore a 4;

c) consistenza dell'intera bassa idonea per la pelatura;

d) assenza di peduncolo;

e) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

f) assenza di marciume apicale;

g) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

h) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

i) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio;

l) assenza di scottature da sole o di altre aree necrotiche;

m) forma sufficientemente regolare e corrispondente alle caratteristiche di ciascuna varietà, con esclusione dei frutti di lunghezza inferiore a 40 mm e di quelli scatolati o deformati.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): aree gialle fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 10% della partita;

al punto *d*): peduncoli massimo l'1% dei frutti;

al punto *l*): scottature e aree necrotiche fino a 0,5 cmq per frutto.

5) SCARTO.

Le bacche che presentino marciume apicale (f) lesioni parassitarie (g) insediamenti fungini (h) fango o terra (i) sono considerate scarto.

6) LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI UNA PARTITA.

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% della partita.

Quando la percentuale di pomodoro non rispondente ai requisiti della categoria sopra definita supera il 35% della partita al netto dello scarto, l'intera partita sarà respinta come pomodoro da pelare ed assoggettata alle norme di qualità previste per il pomodoro da concentrato. Possono essere respinte salvo accordo tra le parti, le partite in cui, all'atto del controllo, si riscontrino percentuali di pomodoro, non rispondente ai requisiti della categoria definita, comprese fra il 21% ed il 35% della partita al netto dello scarto.

ALLEGATO 1/*C*

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO SAN MARZANO PROVENIENTE DALLE ZONE TIPICHE DELLA CAMPANIA E DESTINATO AD USO INDUSTRIALE

(Testo concordato ed approvato - Roma, 24 gennaio 1979, successivamente confermato il 20 luglio 1981)

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi della varietà San Marzano destinati alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni), il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione ed utilizzate per l'accertabilità della partita stessa.

4) CLASSIFICAZIONE.

I pomodori San Marzano destinati alla pelatura devono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

a) forma allungata tipica;

b) maturazione completa ed uniforme; colore rosso tipico della varietà;

c) grado refrattometrico non inferiore a 4;

d) consistenza dell'intera bacca idonea per pelatura;

e) assenza di peduncolo;

f) lunghezza minima mm 60 calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

g) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

h) assenza di marciume apicale;

i) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

l) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

m) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *b*): aree gialle fino ad un massimo di 1 cmq per frutto, purché non interessino più del 5 % della partita;

al punto *e*): peduncoli: massimo 1% dei frutti.

5) LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLA PARTITA.

La partita viene rifiutata qualora oltre alle tolleranze di cui sopra, siano presenti pomodori aventi qualsiasi altro difetto (scarto) eccedente il 2% in peso dell'intera partita stessa.

Lo scarto è in ogni caso escluso dal conteggio.

ALLEGATO 1/*D*

NORMATIVA DI QUALITA' DELLE PESCHE PERCOCHE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (SCIROPPATI)

(Testo concordato ed approvato a latere dell'accordo interprofessionale pomodoro - Roma 1° marzo 1979, successivamente confermato il 20 luglio 1981)

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano alle percoche o varietà similari destinate alla produzione industriale di pesche sciroppate.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione delle pesche sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna della partita è prelevato un campione, sufficientemente rappresentativo della partita stessa, formato da contenitori che la costituiscono secondo il seguente schema:

casse: fino a 100: 4; oltre 100: 1 per ogni cento o frazione;

cassoni: fino a 12: 2; oltre 12: 1 per le dozzine successive o frazioni.

Per le pesche eventualmente raccolte meccanicamente o comunque trasportate in cassoni, il campione deve essere prelevato in maniera da risultare rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico e deve rappresentare un quantitativo fino ad un massimo del 3% del carico.

L'addetto al prelevamento del campione ha cura di scegliere a caso il numero di contenitori stabilito, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Le pesche così prelevate, sono selezionate in base ai loro caratteri ed assegnate alle categorie successivamente descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita e utilizzate per la determinazione dell'accettabilità.

4) CLASSIFICAZIONE.

Categoria A

Sono assegnate a questa categoria le pesche che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende «consistente» il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, essere ben formate e costituite da mezzene uguali o con una differenza massima fra le stesse di mm 5;

c) il colore della polpa deve essere giallo con la tolleranza di venature rosse purché con caratteristiche della varietà;

d) devono raggiungere una circonferenza di cm 18 e non devono superare una circonferenza di cm 24. Eventuali calibri diversi sono rimandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, da ammaccature, disfacimento apicale, larve, fori di insetti ed alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni cicatrizzate o macchie di qualsiasi natura, purché non interessino il mesocarpo.

Categoria B

Sono assegnate a questa categoria le pesche che presentano i seguenti requisiti:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende «consistente» il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) i frutti possono presentare lievi difetti di forma con differenza massima tra le mezzene di mm 10;

c) il colore della polpa può essere giallo chiaro con sfumature verdastre;

d) devono raggiungere una circonferenza minima di centimetri 17. Eventuali calibri diversi sono demandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, disfacimento apicale, larve, fori di insetti e alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni non cicatrizzate, comunque sono ammesse tali lesioni o macchie di qualsiasi natura, purché non penetrino nel mesocarpo per mm 3.

5) SCARTO.

Le pesche che non rientrano in alcuna delle categorie descritte precedentemente sono da considerare come scarto.

6) LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLA PARTITA PER DESTINAZIONE SCIROPPATI.

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui le pesche classificate come scarto superano il 5% in peso della partita.

7) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.

Il prezzo è fissato per la categoria *A* con una tolleranza massima del 15% in peso di pesche classificate di categoria *B*.

Il prodotto che non è classificato in base alle presenti norme e che pertanto è da considerarsi a trasformazione industriale diversa dalle sciroppate è rinviata ad una specifica contrattazione tra le parti.

ALLEGATO 2

Verbale della riunione 31 *luglio* 1981, *della commissione centrale del pomodoro* (art. 4 legge 1975, n. 484)

DETERMINAZIONE TASSO DI INTERESSE ART. 8, SECONDO COMMA, ACCORDO INTERPROFESSIONALE POMODORO

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 31 luglio, giusta convocazione ministeriale 24 stesso mese ed anno, nella sala «gialla» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è riunita, presente in dott. Moroni Aldo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli ed il dott. Mezzacapo Raffaele, primo dirigente, direttore della divisione V ortoflorofrutticoli, la commissione centrale del pomodoro per determinare il tasso di interesse dovuto, dai trasformatori, ai produttori agricoli di pomodoro nel caso previsto dall'art. 8, secondo comma, dell'accordo interprofessionale.

Dopo accurata relazione da parte del dott. Moroni sulle motivazioni che rimandano al 31 luglio la determinazione del valore in questione, la commissione, atteso una dibattuta ed ampia discussione, all'unanimità determina il livello del tasso *de-quo* nel 14%.

Del che è verbale, letto e sottoscritto.

Roma, addì 31 luglio 1981

ALLEGATO 3

ATTO DI RATIFICA DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE DA PARTE DI INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE NON ADERENTI ALLE TRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI CONSERVIERE ANICAV, AIIPA E ASSITRAPA.

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 5 del mese di agosto, giusta convocazione ministeriale 31 luglio 1981, presso l'Hotel Lloid Baia di Vietri sul Mare (Salerno) si sono riunite, presenti il dott. Moroni Aldo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli ed il dott. Mezzacapo Raffaele, primo dirigente, direttore della divisione V ortoflorofrutticoli, le sottoindicate industrie di trasformazione per esaminare, discutere ed approvare l'accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro destinato alla trasformazione, stipulato fra la parte agricola e quella industriale, in seno alla commissione centrale del pomodoro, costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 484.

Va premesso che le industrie in questione non aderiscono alle tre associazioni nazionali conserviere (ANICAV, AIIPA e ASSITRAPA) firmatarie dell'accordo interprofessionale 1981 e che, al fine di uniformare i comportamenti delle singole industrie al rispetto delle norme e degli indirizzi contenuti nell'accordo stesso, si rende necessario un formale atto di ratifica da parte di queste ultime.

In tal senso, data lettura dell'intero accordo interprofessionale, composto di n. 7 facciate dattiloscritte, di una premessa e di un dispositivo di 15 articoli, sottoscritto dalle parti contraenti nonché dai componenti della citata commissione del pomodoro;

Concluso l'esame e la descrizione dell'accordo stesso;

Il dott. Moroni, a ciò delegato dall'on. Ministro, chiede a ciascun convenuto in maniera precisa ed inequivocabile se intenda far proprio l'accordo *de-quo* ed accettare che la disciplina emergente produca effetto nella sfera giuridica di ognuno;

Ciò premesso le industrie che si sottoscrivono esprimono singolarmente il loro assenso generale sul citato accordo del pomodoro 1981;

Approvano incondizionatamente, nella sua stesura, allegati e dichiarazioni a verbale, l'accordo interprofessionale stesso;

E tutto ciò ratificano in presenza del dott. Moroni e del dott. Mezzacapo apponendo la propria firma su n. 4 fogli che sono parte integrante del presente atto.

La Reale di G. Russo e F.llo - S. Giovanni a Teduccio
SPAC di Abagnale Raffaele - S. Antonio Abate
Maruso & C. (La Silentina) - Altavilla Silentina
Pancrazio Antonio e Vincenzo - Cava dei Tirreni
ICAM di G. Sarno - Nocera Inferiore
IMA - Pontinia
CAM - Nocera Inferiore
Schiavo Edoardo - Nocera Inferiore
De Nicola Francesco - Pagani
ICAP - Pontecagnano
De Filippo Michele - Sarno
La Gravina - Scafati
AGA - Latina
Caciotti Aniceto - Maenza
Caciotti Gino - Maenza
RO.AL.CO. di Gatti Roberto - Maenza
La Prosperina - S. Valentino Torio
Stella del Sud - S. Pietro Vernotico
S.I.P.A. - Nocera Inferiore.

ALLEGATO 4

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	1	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14, Cesena (Forlì)
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1, Verona
2- 4-1969	4	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica), San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	5	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi, 14, Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8, Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106, Ravenna
18- 9-1969	9	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Podiani, 11, Perugia
18- 9-1969	10	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65, Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. den.)	11	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C, Fano (Pesaro)
25-10-1969	12	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12, Bolzano
25-10-1969	13	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19, Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103, Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Amendola, 37, Bari
14- 2-1970	16	A.P.R.O. - Associazione produtori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5, Ravenna
14- 2-1970	17	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 98, Capo d'Orlando (Messina)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
14- 2-1970	18	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32, Brindisi
14- 2-1970	19	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via Urbana, 169/A, Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuova den.)	20	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano, Pievesestina di Cesena (Forlì)
21- 3-1970	21	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34, Treviso
21- 3-1970	22	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73, Pisa
21- 7-1970	23	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticola polesana	Via Oslavia Campagna, 19, Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. den.)	24	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale	Via Marchese di Villabianca, 82, Palermo
21- 7-1970	25	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Potenza e Matera	Vico 2° Annunziatella, 61, Matera
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19, Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44, Napoli; Via Cesare Battisti, 50, Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 140-142, Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi), Catania - Villaggio Biviere, Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	30	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21, Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18, Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2, Acireale (Catania)
18- 3-1971	34	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71, Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2, Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 69, Bolzano
1- 6-1971	37	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Rosmini, 42, Trento
1- 6-1971	38	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7, Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	39	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Piazza Gramsci, Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 20, Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20, Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12, Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8, Ferrara
18- 3-1972	44	Associazione di zona tra produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	Via T. Campanella, 52, Reggio Calabria
18- 3-1972	45	Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumi	Via Pitagora, 96, Taranto
18- 3-1972	46	A.C.O. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino	Via Garibaldi, 75, Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Pacinotti, 10, Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1, Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via N. Sauro, 3, Caserta
2-12-1974	54	A.I.P.A.O. - Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Sicilia, 29, Catania
2-12-1974	55	Sicura - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169, Bagheria (Palermo)
8- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178, Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	c/o studio Greco, via Villafranca, 29, Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-florofrutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89, Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia	Ragusa
5- 2-1976	60	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l.	Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	63	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26, Roma
15- 1-1977	65	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17, Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa	Via Natalelli, 117, Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77, Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181, loc. Maiorisi - c/o UNICOOP - Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121, Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina	Via A. Alagona, 37, Catania
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano, Volla (Napoli)
3- 3-1978	72	A.M.P.O.A. - Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, isolato 217, Messina
3- 3-1978	73	Bruzia - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Canale Doria, 28, Cosenza
3- 3-1978	74	A.I.P.P. - Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli	Via Vittorio Veneto, 138, Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Via Trotti, 40, Alessandria
4- 8-1978	76	A.R.P.O.S. - Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna	Via Fra Ignazio, 38, Cagliari
4- 8-1978	77	A.O.Sa. - Associazione ortofrutticola salernitana	Via Roma, 26, Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli salernitani	Corso Garibaldi, 194, Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Concopra - Consorzio cooperativo produttori agricoli - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10, Trento
14- 9-1979	79	Società cooperativa L'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	80	A.P.O.A. Esperia - Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria	Piazza Prefettura, pal. INA, Catanzaro
21- 3-1980	81	UN.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati	Via Zara, 6, Salerno
21- 3-1980	82	A.C.P.O. - Associazione Casertana produttori ortofrutticoli	Via Don Bosco, 46, Caserta
24- 7-1981	83	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata, Canicattì
24- 7-1981	84	Sicilfrut - Associazione produttori ortoflorofrutticoli	Via Generale Arimondi, 2/Q, Palermo
24- 7-1981	85	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Monfalcone, 80, Foggia
24- 7-1981	86	A.S.P.OR. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45, Foggia

ALLEGATO 5

A) Le pesche allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 15 cm²/kg di prodotto sgocciolato;

pezzatura sufficientemente uniforme.

E' tollerata la presenza di soli frammenti di noccioli.

B) Le pere williams allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cm²/kg di prodotto sgocciolato;

semi: non più di 5 semi per chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Le pere devono essere pelate e detorsolate.

C) Le ciliege allo sciroppo, siano esse duroni ed altre ciliege dolci o amarene, con nocciolo o senza, devono avere colore sufficientemente uniforme.

Per le ciliege denocciolate la presenza di noccioli è tollerata in numero di 3 per cento frutti.

I prodotti di cui ai punti *A*), *B*) e *C*) devono, altresì, avere colore, odore e sapore caratteristici del frutto impiegato.

I frutti devono essere consistenti, cioè non devono essere sfrangiati ed eccessivamente molli al tatto.

I difetti (pezzi rotti o lacerati, colore, maturazione, cicatrici, ecc.) non devono rappresentare, sul prodotto sgocciolato, più del 25% per le pesche e per le pere, più del 15% per le ciliege.

Non è tollerata la presenza di pezzi di foglie, di peduncoli, di macchie necrotiche e di altre sostanze vegetali estranee.

D) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20,02 C e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42% del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;

impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

E) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto effettivo;

residuo ottico refrattometrico minimo: 4% al netto del sale aggiunto;

essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. E' tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui ai punti *D*) e *E*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi.

Devono altresì avere non più del 40% di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60% di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonché i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeneizzando l'intero contenuto della confezione, previa eliminazione delle eventuali bucce e semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4%.

F) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ad eccezione di quanto previsto all'art. 29, secondo comma, del decreto. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

G) I fiocchi di pomodori devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93%;

colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

(5141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1981-82:

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

patologia speciale odontostomatologica (1° anno);
chirurgia speciale odontostomatologica (1° anno);
protesi dentaria (1° anno);
odontoiatria conservatrice (2° anno).

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in scienze geologiche:

geologia del cristallino;
micropaleontologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in fisica:

spettroscopia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di farmacia:

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
biofarmaceutica.

UNIVERSITA' DI UDINE

Facoltà di agraria:

igiene zootecnica.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1981 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5142)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 25 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,95	1247,95	1248 —	1247,95	1248 —	1245,50	1248,05	1247,95	1247,95	1247,95
Dollaro canadese	1030,25	1030,25	1031 —	1030,25	1029,89	1030,20	1030 —	1030,25	1030,25	1030,25
Marco germanico	498,24	498,24	498,40	498,24	498,40	498,10	498,05	498,24	498,24	498,25
Fiorino olandese	448,80	448,80	444,95	448,80	448,75	448,75	448,40	448,80	448,80	448,80
Franco belga	30,593	30,593	30,65	30,593	30,63	30,60	30,5990	30,593	30,593	30,60
Franco francese	207,61	207,61	208,25	207,61	208,13	207,20	207,50	207,61	207,61	207,60
Lira sterlina	2273,50	2273,50	2282 —	2273,50	2282,84	2277,15	2278,40	2273,50	2273,50	2273,50
Lira irlandese	1818,15	1818,15	1830 —	1818,15	1833,93	—	1823,50	1818,15	1818,15	—
Corona danese	158,83	158,83	159,20	158,83	159,06	158,85	158,94	158,83	158,83	158,85
Corona norvegese	202,68	202,68	202,90	202,68	202,77	202,65	202,80	202,68	202,68	202,70
Corona svedese	235,30	235,30	235,50	235,30	235,64	235,20	235,10	235,30	235,30	235,30
Franco svizzero	572,60	572,60	573,50	572,60	573,66	574,10	572,30	572,60	572,60	572,60
Scellino austriaco	70,885	70,885	71,05	70,885	71,05	70,90	70,90	70,885	70,885	70,90
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,65	18,80	18,62	18,75	18,25	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,44	12,44	12,4850	12,44	12,46	12,45	12,45	12,44	12,44	12,45
Yen giapponese	5,409	5,409	5,42	5,409	5,41	5,40	5,4050	5,409	5,409	5,40

Media dei titoli del 25 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,800
» 5,50 % » » 1968-83	83,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,250
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,975
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,600
» 10 % » » 1977-92	77,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,375
» » » » 1-12-1979/81	99,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,325
» » » » 1- 5-1979/82	97,750
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,150
» » » » 1- 8-1980/82	98,250
» » » » 1-10-1979/82	96,990
» » » » 1-10-1980/82	97,550
» » » » 1-12-1980/82	98,250
» » » » 1- 1-1980/83	98,375
» » » » 1-10-1980/83	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	97,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,990
» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » 15 % 1- 1-1983	94,450
» » » 12 % 1-10-1983	85,950
» » » 12 % 1- 1-1984	84,450
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1248 —
Dollaro canadese	1030,125
Marco germanico	498,145
Fiorino olandese	448,60
Franco belga	30,596
Franco francese	207,555
Lira sterlina	2275,95
Lira irlandese	1821 —
Corona danese	158,885
Corona norvegese	202,74
Corona svedese	235,20
Franco svizzero	572,45
Scellino austriaco	70,892
Escudo portoghese	18,525
Peseta spagnola	12,445
Yen giapponese	5,407

MINISTERO DELLA SANITA'

Ordinanza 8 agosto 1981

Norme per la profilassi della varroasi

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria ordinanza in data 16 giugno 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1980, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della varroasi;

Considerato che nel Friuli-Venezia Giulia è stata accertata la presenza della varroasi;

Ritenuto necessario modificare le norme profilattiche in vigore al fine di renderle più rispondenti alle condizioni attuali;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale in data 16 giugno 1980, citata nelle premesse, è revocata e sostituita dalla presente.

Art. 2.

All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria è aggiunta la varroasi.

Art. 3.

Nei casi di varroasi il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

1) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, i favi e l'attrezzatura in genere degli apiari infestati o sospetti;

2) divieto di asportare la cera se non sottoposta a sterilizzazione;

3) distruzione delle api e fusione dei favi dagli alveari infestati;

4) trattamento disinfestante e disinfettante delle arnie, degli attrezzi e del terreno sul quale sono situati gli alveari infestati;

5) accertamenti diagnostici negli altri alveari dell'apiario infestato e negli apiari sospetti;

6) opportuni trattamenti chemioprofilattici nell'apiario infestato ed eventualmente negli apiari sospetti, da eseguirsi nel periodo autunnale dopo l'asportazione dei melari e nel periodo primaverile con l'obbligo di sospendere i trattamenti stessi almeno quindici giorni prima della posa dei melari. Trascorso tale termine e durante il raccolto, il sindaco può inoltre consentire che, per motivate esigenze, siano effettuati i trattamenti chemioprofilattici, disponendo nel contempo che il miele prodotto negli alveari trattati non sia destinato alla alimentazione umana salvo che, da controlli di laboratorio effettuati sul miele stesso, risulti accertata l'assenza di residui o di metaboliti dei farmaci impiegati.

In ogni caso i trattamenti chemioprofilattici devono essere effettuati sotto la vigilanza dei competenti organi sanitari.

Gli apiari situati nel raggio di 5 chilometri intorno all'apiario infestato devono essere considerati sospetti.

Art. 4.

Il veterinario provinciale o l'autorità sanitaria cui sono state demandate, da parte delle regioni o delle province autonome, le attribuzioni del veterinario provinciale, stabilisce con apposita ordinanza i limiti di una zona di protezione, che deve interessare il territorio circostante l'apiario infestato, con raggio non inferiore a 10 chilometri e dispone:

1) il divieto di introdurre alveari nella zona;

2) il divieto di trasferire fuori di tale zona sciami, favi con covata, alveari e relative attrezzature;

3) ogni altra misura ritenuta idonea ad arginare la diffusione della malattia.

Art. 5.

I provvedimenti previsti all'art. 2 sono revocati quando:

1) sono state applicate le misure sanitarie prescritte nell'apiario colpito e negli apiari sospetti;

2) a seguito di quanto previsto al punto 1) l'apiario colpito e gli apiari sospetti sono stati sottoposti, trascorsi almeno quindici giorni dalla fine del trattamento chemioprofilattico, a due accertamenti diagnostici ad intervallo non inferiore a trenta giorni con esito negativo.

L'ordinanza di zona di protezione è revocata, quando l'autorità sanitaria che ha emanato il provvedimento ritenga, sulla base degli accertamenti effettuati, che non sussista più il pericolo di ulteriore propagazione della malattia.

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione agli assessorati alla sanità e alla agricoltura della regione o provincia autonoma, nonché, dove esiste, al consorzio apistico provinciale.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà immediata applicazione.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5154)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Carrara

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981, n. 41749, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già costituenti alcuni tratti del «ramo Levatella» dei canali demaniali di Carrara Avenza, in comune di Carrara, segnati nel catasto del comune di Carrara al foglio n. 41, particelle 225, 226, 227, 228 e 229 della partita 4, intestata alle «Acque esenti da estimo», per una superficie complessiva di circa mq 225, di cui mq 40 circa interrati e non riportati nel frazionamento catastale, e colorati in giallo, verde, marrone e rosso nella planimetria 8.10.1980 in scala 1:1000 dell'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciare, con sede in Senigallia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco manutenzioni, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, con sede in Milano e stabilimenti a Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 18 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtras carburanti, con sede in Casalnuovo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede e stabilimento in Codroipo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Aerolinee Itavia », con sede in Catanzaro, unità di Roma, Catania, Pescara, Bologna, Pisa, Treviso, Milano e Bergamo è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrés, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxon di Roma, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola di Arbia - Siena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola di Arbia - Siena, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « L. Calissano & Figli », con sede in Corsico (Milano) e stabilimento in Alba (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 1° gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « L. Calissano & Figli », con sede in Corsico e stabilimento in Alba (Torino), è prolungata al 1° aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « L. Calissano & Figli », con sede in Corsico e stabilimento in Alba (Torino), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese), stabilimento di Caronno Pertusella, è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese), stabilimento di Alessandria, è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese), stabilimento di Caronno Pertusella, è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Presse di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali e unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana, con sede legale in Milano e stabilimento in Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 82 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano e stabilimenti di Borgomanero, Monte Cremasco (Cremona), Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo), e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Huni italiana, con sede e stabilimento in Colzate (Bergamo) e sede amministrativa in Milano, è prolungata a nove mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Huni italiana, con sede legale e stabilimento in Colzate (Bergamo) e sede amministrativa in Milano, è prolungata a dodici mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Manetti & Roberts, con sede legale e uffici amministrativi in Firenze, stabilimenti e uffici tecnici di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toiletries, con sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5133)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali decennale; 10 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 settembre 1981 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, n. 59/*c*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1982:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.136 titoli di L. 50.000
» 829 titoli di » 500.000
» 734 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.205.300.000.

2) 6% A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n.	4.275	titoli di L.	50.000
»	1.335	titoli di »	250.000
»	1.695	titoli di »	500.000
»	3.780	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.175.000.000.

3) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n.	525	titoli di L.	50.000
»	255	titoli di »	250.000
»	1.200	titoli di »	500.000
»	2.085	titoli di »	1.000.000
»	210	titoli di »	5.000.000
»	105	titoli di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.875.000.000;

Emissione 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n.	1.950	titoli di L.	50.000
»	1.560	titoli di »	250.000
»	1.455	titoli di »	500.000
»	3.660	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.875.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n.	600	titoli di L.	500.000
»	880	titoli di »	1.000.000
»	180	titoli di »	5.000.000
»	100	titoli di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.080.000.000;

Emissione 1967 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n.	1.080	titoli di L.	50.000
»	744	titoli di »	250.000
»	1.008	titoli di »	500.000
»	2.952	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.696.000.000;

Emissione 1967 - *terza tranche*:

Estrazione a sorte di:

n.	2.170	titoli di L.	50.000
»	2.142	titoli di »	250.000
»	1.708	titoli di »	500.000
»	2.814	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.312.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n.	840	titoli di L.	50.000
»	600	titoli di »	250.000
»	936	titoli di »	500.000
»	2.628	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.288.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n.	300	titoli di L.	50.000
»	190	titoli di »	250.000
»	535	titoli di »	500.000
»	1.280	titoli di »	1.000.000
»	65	titoli di »	5.000.000
»	65	titoli di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.585.000.000.

4) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	615	titoli di L.	50.000
»	369	titoli di »	250.000
»	984	titoli di »	500.000
»	2.705	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.320.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	2.080	titoli di L.	50.000
»	1.124	titoli di »	250.000
»	2.938	titoli di »	500.000
»	6.811	titoli di »	1.000.000
»	197	titoli di »	5.000.000
»	98	titoli di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.630.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	370	titoli di L.	50.000
»	282	titoli di »	250.000
»	694	titoli di »	500.000
»	861	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.297.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	461	titoli di L.	50.000
»	1.966	titoli di »	100.000
»	1.433	titoli di »	250.000
»	2.506	titoli di »	500.000
»	5.710	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.540.900.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	1.394	titoli di L.	50.000
»	2.054	titoli di »	100.000
»	766	titoli di »	250.000
»	1.918	titoli di »	500.000
»	5.072	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.497.600.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	278	titoli di L.	50.000
»	411	titoli di »	100.000
»	154	titoli di »	250.000
»	385	titoli di »	500.000
»	1.016	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.302.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n.	1.722	titoli di L.	50.000
»	2.821	titoli di »	100.000
»	1.064	titoli di »	250.000
»	2.303	titoli di »	500.000
»	7.300	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.085.700.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n.	230	titoli di L.	50.000
»	377	titoli di »	100.000
»	142	titoli di »	250.000
»	307	titoli di »	500.000
»	974	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.212.200.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.164 titoli di L. 50.000
» 1.907 titoli di » 100.000
» 720 titoli di » 250.000
» 1.557 titoli di » 500.000
» 4.936 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.143.400.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 650 titoli di L. 50.000
» 820 titoli di » 100.000
» 458 titoli di » 250.000
» 1.640 titoli di » 500.000
» 5.458 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.507.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.171 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.171.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 305 titoli di L. 50.000
» 465 titoli di » 100.000
» 273 titoli di » 250.000
» 766 titoli di » 500.000
» 2.543 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.056.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.165 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.165.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 656 titoli di L. 50.000
» 1.257 titoli di » 100.000
» 656 titoli di » 250.000
» 1.095 titoli di » 500.000
» 8.423 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.293.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.033 titoli di L. 50.000
» 2.581 titoli di » 100.000
» 1.507 titoli di » 250.000
» 4.129 titoli di » 500.000
» 9.807 titoli di » 1.000.000
» 516 titoli di » 5.000.000
» 516 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 20.298.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 453 titoli di L. 50.000
» 1.031 titoli di » 100.000
» 619 titoli di » 250.000
» 1.547 titoli di » 500.000
» 4.068 titoli di » 1.000.000
» 207 titoli di » 5.000.000
» 206 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.217.000.000;

Emissione ventennale 170-1/90 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 182 titoli di L. 50.000
» 414 titoli di » 100.000
» 246 titoli di » 250.000
» 614 titoli di » 500.000
» 1.614 titoli di » 1.000.000
» 82 titoli di » 5.000.000
» 82 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.263.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 55 titoli di L. 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000
» 20 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 290.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.000 titoli di L. 50.000
» 977 titoli di » 500.000
» 2.017 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.555.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 368 titoli di L. 100.000
» 500 titoli di » 500.000
» 1.760 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.046.800.000.

6) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

7) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 28 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 285 titoli di » 1.000.000
» 202 titoli di » 5.000.000
» 254 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.851.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.100.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 549.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.993.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.229.000.000;

Emissione ventennale 173-1/93 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 21 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.233.900.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.335.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.638.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 769.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.779.500.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.853.100.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 798.700.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.961.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 936.000.000.

8) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 1.132 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.143.700.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 34 titoli di » 500.000
» 1.258 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.27[illegible].000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 28 titoli di » 500.000
» 1.029 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.044.000.000.

9) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 226 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 237.100.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 244 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 258.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 475.200.000.

10) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1975:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.988.000.000;

Emissione quindicennale - em. 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 32.181.100.000;

Emissione quindicennale - em. 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.739.200.000;

Emissione quindicennale - em. 1975 - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.599.500.000;

Emissione quindicennale - em. 1976:

Estrazione a sorte di n. 29 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 41.652.700.000;

Emissione quindicennale - em. 1976 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 30.726.400.000;

Emissione quindicennale - em. 1976 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.324.200.000.

11) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.100.000.

12) 10% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.092.000.000.

13) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1977:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.995.600.000;

Emissione quindicennale - em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.293.500.000;

Emissione quindicennale - em. 1978 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.418.800.000.

Totale generale L. 452.489.100.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5157)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BENEVENTO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

ORDINA:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli a sei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e, non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente al diploma predetto l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere in corso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati depennati da elenchi provinciali di sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento, primo reparto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e l'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale è eventualmente iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Benevento in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Benevento, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre Amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa in bollo;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Benevento.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultimo, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciata dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Benevento e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Si precisa che i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria saranno conferiti agli idonei.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori del presente concorso sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro 60 giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, addì 28 aprile 1981

Il direttore provinciale: Rossi

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 1° *luglio* 1981
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 306

Allegato *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . . . . n. . . . .
provincia . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 28 aprile 1981, n. 01/1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il. . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

. . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile e arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5011)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8 del mese di agosto 1981, viene pubblicata la graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1980, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980.

(5163)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di sedi da concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto 1° giugno 1981, n. 218, è stato stralciato dal bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1975 e di cui al bando 19 agosto 1976, n. 3656, la condotta veterinaria di Polizzi Generosa.

Con decreto 22 maggio 1981, n. 6072, è stralciato dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1978 e di cui al decreto 4 settembre 1978, n. 4043, la condotta veterinaria del consorzio Altavilla Milicia-Trabia.

(5146)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812370)